

Regolamento Regionale 03/03/2017, n. 3

“Modifica al regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 *Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3. Regolamentazione delle sale del commiato*”

[Pubblicato sul B.U.R. n. 28 del 09/03/2017]

Art. 1

(Modifica all’articolo 20 del regolamento regionale 3/2009) ^[1] ^[2]

1. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 20 del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3) è inserito il seguente:

“3 ter. Le sale del commiato non possono essere realizzate dai soggetti di cui al comma 1 entro 100 metri dalle civili abitazioni.”.

Art. 2

(Disposizioni finali)

1. Le parole: “Sale di commiato” o “sale di commiato”, ovunque presenti nel r.r. 3/2009, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “Sale del commiato” o “sale del commiato”.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione Marche.

Ancona, 03 marzo 2017

Il Presidente della Giunta

LUCA CERISCIOLI

^[1] Il comma 1 aggiunge il comma 3 ter all’art. 20, r.r. 9 febbraio 2009, n. 3. Il TAR delle Marche, con sentenza 866/2017, ha annullato la deliberazione assembleare n. 49 del 28 febbraio 2017 nella parte in cui, modificando il r.r. 9 febbraio 2009, n. 3, introduce il limite di 100 metri dalle civili abitazioni per l’esercizio dell’attività delle sale di commiato.

^[2] Articolo abrogato dall’art. 1 del R.R. 14/05/2018, n. 3.